

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1575 - CONSIP – ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PRIMA EDIZIONE

Roma, 12 dicembre 2018

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le bozze della disciplina predisposta da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip S.p.A. per la gara a procedura aperta “*per la conclusione di un Accordo - quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la gestione e l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali, così come identificati dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – Edizione I*” (ID 1879) predisposta dalla Consip S.p.A. (Edizione 1 ID1879).la “*Gara a procedura aperta per l’appalto di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – XI Edizione*”, (ID 2038), si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 6 dicembre 2018, ha esaminato l’istanza.

Sulla base della documentazione in possesso, si osserva, in via generale, che il disegno della strategia di gara e dell’oggetto dell’affidamento nonché i requisiti partecipativi ed i criteri di aggiudicazione definiti dalla *lex specialis* della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei contraenti dell’accordo quadro parrebbero risultare, ad un primo apprezzamento, conformi con la normativa vigente di riferimento e idonei ad assicurare il corretto svolgimento del confronto competitivo per l’aggiudicazione dell’accordo quadro in esame. Ciò anche in considerazione degli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip.

In merito alla rilevanza di precedenti accertamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini della valutazione di esclusione da parte di Consip, si prende positivamente atto che l’attuale formulazione adottata nel Capitolato d’Oneri della gara tiene conto delle indicazioni formulate da questa Autorità nella segnalazione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90 nell’ambito del fascicolo AS1474 (ex S3211) *Linee guida n. 6 dell’autorità nazionale*

anticorruzione – Contrattualistica pubblica, per la parte in cui riconduce la possibile esclusione dalla gara all'esistenza di un provvedimento inoppugnabile o confermato con pronuncia definitiva dall'autorità giudiziaria competente.

Quanto alle indicazioni circa la rilevanza di un precedente provvedimento in tema di pratiche commerciali scorrette, ai fini della possibile esclusione di un operatore, si richiama in questa sede quanto già osservato dall'Autorità nella predetta segnalazione relativa alle Linee Guida ANAC n. 6. Nello specifico, l'Autorità ha rilevato come non appaia in linea con quanto previsto nella norma primaria, con riferimento agli illeciti professionali suscettibili di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti, la scelta di ricomprendere in tale ambito anche i provvedimenti di condanna "*per pratiche commerciali scorrette*". Tale tipologia di violazione non appare infatti configurare un illecito professionale riferibile alla contrattualistica pubblica, non inquadrandosi nell'ambito di un rapporto di consumo la condotta posta in essere nella fase di partecipazione dell'operatore economico alla gara.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE *ff.*
Gabriella Muscolo
